



CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - 2014

RIEPILOGO NORMATIVA

Requisiti soggetto proponente

Imprese che:

1. Realizzano internamente progetti di ricerca e sviluppo
2. Finanziano progetti di ricerca affidati mediante commessa a:
 - Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
 - Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI - Agenzia Spaziale Italiana e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
 - Organismi di Ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01 lettera d) del paragrafo 2.2.

Altre strutture finanziabili via credito d'imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- L'impresa beneficiaria partecipa in forma singola
- Nessun limite dimensionale per le imprese
- Nessuna limitazione relativa a categorie o settori

Attività oggetto di finanziamento

Sono agevolabili attività di Ricerca e Sviluppo realizzate a partire dall'annualità 2014; per attività di ricerca e sviluppo si intendono:

RICERCA DI BASE: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.

RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, servizi o processi o che permettono un notevole miglioramento di quelli già esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la valutazione di tecnologie generiche

SVILUPPO SPERIMENTALE: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese ammissibili

- **Personale** impiegato nell'attività di R&S;
- Quote di ammortamento di **strumenti e attrezzature di laboratorio**, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e con costo unitario non inferiore a 2.000 €;
- Costi della **ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca**, ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, sia acquisiti che ottenuti in licenza da fonti esterne.

Entità e tipologia di contributo

Credito d'imposta nella misura del **50% degli incrementi annuali di spesa** nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo **almeno pari a € 50.000** in ciascuno dei predetti periodi d'imposta.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione contributo

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione con F24** per le seguenti voci:

- A. alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- B. all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
- C. alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- D. all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (5) (6).
- E. ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- F. ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- G. ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- H. agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20.